

DELIBERA N. 116/21/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MONDIAL VIDEO STUDIO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “MONDIAL VIDEO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 3, COMMA 7, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 1/2021 - PROC. 38/21/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 maggio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001 n. 2, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Calabria le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con relazione del 23 novembre 2020 acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 6720 e la successiva integrazione del giorno 1 dicembre 2020 acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 6913, la società incaricata del monitoraggio ha segnalato al CO.RE.COM. Calabria la violazione da parte della società Mondial Video Studio Produzioni Televisive S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Mondial Video*”, delle disposizioni normative contenute nell’art. 3, comma 7, dell’allegato A alla delibera 353/11/CONS. Dalla citata relazione si rileva, infatti, il mancato rispetto dell’obbligo di trasmettere programmazioni per non meno di 24 ore settimanali nella settimana compresa tra le ore 00.00.00 del 9 novembre 2020 alle ore 24.00.00 del 15 novembre 2020, in quanto, nella settimana presa in esame, l’emittente ha trasmesso programmazione per ore 11:14:18 (hh:mm:ss) come di seguito indicato:

Ora Inizio	Ora Fine	Descrizione e titolo programma	Durata
00:00:54	00:25:20	7a - Film Cinematografici - Sleeper	0:24:26
00:25:20	00:26:07	14b - Promo - Telejonio	0:00:47
00:26:13	00:44:23	10e - Costume e Società - Eventi - La trebbiatura del grano Azienda agricola Squillaciotti.	0:18:10
00:45:18	02:24:36	4 - Manifestazioni Sportive - Virtus Soverato - Bocale calcio	1:39:18
02:25:34	04:09:18	4 - Manifestazioni Sportive - Chiaravalle - Gasperina calcio	1:43:44
04:10:21	05:46:20	7a - Film Cinematografici - Tre straniere a Roma	1:35:59
05:47:23	06:06:37	1a - Telegiornale - TG alluvione San Vito sullo Jonio - Speciale	0:19:14
06:07:33	06:39:34	10e - Costume e Società - Eventi - Anno dei Borghi 2017	0:32:01
08:25:44	10:43:28	7a - Film Cinematografici - Sleeper	2:17:44
12:43:42	14:58:44	7a - Film Cinematografici - Rio Bravo	2:15:02
14:59:35	15:03:10	13a - Programmi Musicali - Francesca Mazzuccafo	0:03:35
15:04:05	15:08:23	13a - Programmi Musicali - Diletta Landi	0:04:18
		Totale programmazione	11:14:18

Il CO.RE.COM. Calabria, preso atto di quanto rilevato dal monitoraggio, con atto CONT n. 1/2021 del 28 gennaio 2021 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Mondial Video Studio Produzioni Televisive S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Mondial Video*” ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 1/2021 la società Mondial Video Studio Produzioni Televisive S.r.l. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive del 27 febbraio 2021 nelle quali ha rappresentato quanto segue: “[...] *dal riscontro delle schede estratte dal computer con il quale si manda in onda la programmazione dell’LCN denominato “Mondial Video”, non si rileva la violazione della norma sopraindicata, avendo rispettato i parametri indicati nella citata deliberazione. La stessa tabella riepilogativa, riportata nella contestazione, non indica a quale giorno si faccia riferimento. Tuttavia, la Mondial Video Srl si dichiara disponibile a un eventuale confronto anche attraverso l’audizione del legale rappresentante. Si chiede, pertanto, di voler concludere il procedimento con esito favorevole per la scrivente, disponendo l’archiviazione o il non luogo a procedere. In via subordinata, nell’eventuale rigetto di quanto sopra esposto, si chiede di voler tener presente che se vi è stata una svista la stessa può essere stata determinata dalla situazione emergenziale e dalla improvvisa dipartita del dipendente preposto anche alla programmazione settimanale. Circostanze che hanno influito sulla gestione. Inoltre, nelle ipotesi di irrogazione della sanzione, si chiede di voler tener conto della grave crisi economica che ha coinvolto il settore, nonché della riduzione degli introiti pubblicitari. A tal fine si producono scritture contabili attestanti il carico e le perdite della Mondial Video, con previsioni purtroppo non rosee per gli anni futuri. Una sanzione elevata rischierebbe di compromettere inevitabilmente la stabilità economica con irreparabile perdita dei posti di lavoro [...]”*].

Nell’audizione tenutasi il giorno 15 marzo 2021 la società ha ribadito quanto espresso nelle memorie difensive sottolineando che: *“durante la settimana monitorata, il personale lavorava da remoto per le note problematiche legate allo stato emergenziale in atto. [...] La società incaricata delle verifiche sulla programmazione in tale periodo, non ha curato adeguatamente la regolarità della messa in onda, per via del covid e di perdite di propri congiunti. [...] sempre nel periodo interessato dalla verifica, la programmazione minima di 24 ore è stata assicurata da un giovedì all’altro, senza tenere conto della naturale durata settimanale dei controlli, effettuati invece da lunedì a domenica”*. Nel corso dell’audizione, la società ha sottolineato, inoltre, la necessità di tenere conto, nell’ambito del procedimento, della precarietà della situazione economica complessiva dell’azienda.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Calabria, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0147528 del 26 marzo 2021 e n. 0222182 del 12 maggio 2021, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Mondial Video Studio Produzioni Televisive S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo *“Mondial Video”*.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Calabria in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS per il mancato rispetto, da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "Mondial Video", dell'obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 9 novembre 2020 e il giorno 15 novembre 2020. Nella settimana presa in esame, infatti, l'emittente ha trasmesso programmazione per ore 11:14:18. Tale programmazione trasmessa nella giornata del 9 novembre è stata replicata nel corso della settimana. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sopra menzionato è esclusa dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione dei programmi televisivi.

Il fatto che la tabella riepilogativa della programmazione trascritta nell'atto di contestazione non rechi il giorno di riferimento non inficia la validità della stessa in quanto vi è la chiara indicazione del numero di ore trasmesse durante l'intera settimana, escluse le repliche, da cui si evince chiaramente il mancato raggiungimento della soglia minima settimanale. A tal riguardo non può, pertanto, accogliersi la giustificazione della società.

Anche la giustificazione, non documentata in atti, secondo cui la programmazione minima di 24 ore sarebbe stata assicurata da un giovedì all'altro, e non invece da lunedì a domenica non può essere accolta. La verifica dell'osservanza dell'obbligo in questione, infatti, va cadenzata rispetto alla naturale durata settimanale della programmazione del palinsesto, predeterminata da lunedì a domenica.

La situazione emergenziale dovuta alla Pandemia da Covid e l'improvvisa dipartita del dipendente preposto al controllo della programmazione settimanale non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente - salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, non dimostrati in atti - che, nel caso di specie, prevede l'obbligo di trasmissione della programmazione per non meno di 24 ore settimanali.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS *"il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto"*;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro

25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo n. 177/05;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato agli utenti, e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatesi.

C. Personalità dell'agente

La società Mondial Video Studio Produzioni Televisive S.r.l, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 112.808,00 e un bilancio in perdita;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Mondial Video Studio Produzioni Televisive S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Mondial Video*", con sede legale in Chiaravalle Centrale (CZ), Via Ancinale, 370, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 116/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 116/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 27 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba